

Sede Amministrativa - Via XXV Aprile n. 18 – 25038 Rovato

Punto di contatto Ufficio Acquisti e Appalti: Tel. 030-7714.654-530

e-mail: acquistiegare@acquebresciane.it – pec: appalti@cert.acquebresciane.it

Appalto servizio di rilevamento delle letture dei contatori di acqua potabile degli utenti di Acque Bresciane S.r.l.

SETTORI SPECIALI

PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e S.M.I.

N° GARA S.A. 8026505- CIG 8605650708

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

<p>PROCEDURA RISERVATA EX ART. 112 D.LGS 50/2016 E S.M.I. AD OPERATORI ECONOMICI E A COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI IL CUI SCOPO PRINCIPALE SIA L'INTEGRAZIONE SOCIALE E PROFESSIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ O SVANTAGGIATE</p>
--

Indice sommario

1. OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	6
1.bis DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO E RINNOVI.....	6
CHIARIMENTI/QUESITI:	5
1. ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA TELEMATICA	6
1.1- Requisiti informatici per partecipare all'appalto.	6
1.2- Registrazione sulla piattaforma telematica	6
1.3- Termini di presentazione delle offerte	7
1.4- Predisposizione ed invio dell'offerta	7
2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE e MEZZI DI PROVA	8
2.1 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA.....	8
2.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE e MEZZI DI PROVA	9
2.3 SUBAPPALTO.....	11
2.4 ADEMPIMENTI IN FASE DI AGGIUDICAZIONE E IN FASE ESECUTIVA	11
2.5 VERIFICA REQUISITO ART. 112, COMMA 1 DEL CODICE PRIMA DELL'AGGIUDICAZIONE	11
3. CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".....	11
3.1 Istanza di partecipazione alla gara (MOD. 1)	12
3.2 Formulario per il documento di gara unico europeo ("DGUE") (Mod. 2)	12
3.3 Dichiarazioni aggiuntive (mod. 3) e documenti specificati ai successivi art. 3.3.B e 3.3.C ed (eventualmente) 3.3.D.....	13
3.4 (eventuale) Dichiarazione impresa ausiliaria (mod. 4)	16
3.5 Accesso agli atti	16
4. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA TECNICA"	16
5. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"	20
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	21
6.1 Modalità di attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione dell'offerta tecnica – (85 punti).....	22
6.2 - Modalità di attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione dell'offerta economica (15 punti)	23
7. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ODINARI, CONSORZI TRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO O CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANTE, CONSORZI STABILI E RETI DI IMPRESA	24
7.1 Raggruppamento temporaneo di concorrenti e consorzio ordinario.....	24
7.2 Consorzi tra società cooperative e di produzione lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili.	24
7.3 Reti di imprese e contratti di rete	25
8. AVVALIMENTO	26
9. CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO	27
9.1 IRREGOLARITÀ ESSENZIALI NON SANABILI, che comportano sempre l'esclusione dalla gara:.....	27
9.2 MANCANZE, INCOMPLETEZZE, IRREGOLARITÀ ESSENZIALI degli elementi e del DGUE e delle dichiarazioni, SANABILI con applicazione del soccorso istruttorio.....	28
10. APERTURA DELLA GARA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	29

11. APERTURA DELL'OFFERTA TECNICA.....	30
12. ESAME DELL'OFFERTA TECNICA - ESCLUSIONI.....	30
13. APERTURA DELL'OFFERTA ECONOMICA E GRADUATORIA PROVVISORIA	30
14. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE E PROCEDIMENTO DI VERIFICA	31
15. AGGIUDICAZIONE	32
16. ADEMPIMENTI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO.....	33
17. ALTRE DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI.....	34
17.2 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione:	35
17.3 Accesso agli atti:	35
17.4 Controversie:.....	35
17.5 Riserva di aggiudicazione:	35
17.6 Trattamento dei dati personali:	35

PREMESSA

Il presente disciplinare di gara (di seguito, il “**Disciplinare**”), allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative relative alla procedura di gara indetta da Acque Bresciane S.r.l. (di seguito la “**SA**”) ed in particolare alle modalità di partecipazione, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti/dichiarazioni da presentare a corredo della stessa, alla aggiudicazione nonché le ulteriori informazioni relative all’appalto avente per oggetto l’affidamento del servizio di lettura dei contatori di acqua potabile (di seguito, per brevità il “**Servizio**”).

Il luogo di svolgimento del Servizio sarà il territorio dei Comuni della Provincia di Brescia gestiti da Acque Bresciane; l'elenco dei Comuni è consultabile al link:

<https://www.acquebresciane.it/public/acquebresciane-portal/home/societa/comuni-gestiti>.

Acque Bresciane si riserva la possibilità di estendere il servizio oggetto del presente appalto ad altre utenze e/o ad altri Comuni che potranno entrare a far parte del perimetro dell’affidamento, applicando all’Appaltatore le medesime condizioni.

I punti di contatto della SA sono i seguenti:

Ufficio Acquisti e Appalti (Franca Filini/Liliana Chiodaroli)

Tel. 030.7714530-654

e-mail: acquistiegare@acquebresciane.it pec: appalti@cert.acquebresciane.it

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Paolo Saurgnani (di seguito, il “**RUP**”)

L'APPALTO E' RISERVATO AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 112, comma 1 del Codice (operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate) che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-professionale previsti nel presente disciplinare.

CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE:

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice.

A tal fine vengono forniti in allegato alla documentazione di gara i dati relativi alle unità di personale impiegato.

DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di Gara;
- 3) Capitolato Speciale d’Appalto/Capitolato Tecnico Prestazionale;
- 4) Piano delle letture;
- 5) Allegati (n. 9 - A+B+C+D+E+F+G+H+I);

- 6) Valore stimato dell'appalto;
- 7) Elenco personale impiegato;
- 8) 95-D.U.V.R.I.;
- 9) MQSA10 Comunicazione rischi ambientali;
- 10) MQSA18 Richiesta e verifica documenti sicurezza (no spazi confinati);
- 11) Schema di Contratto;
- 12) "Mod. 1" Istanza di partecipazione; "Mod. 2" Formulario DGUE; "Mod. 3" dichiarazioni aggiuntive; "Mod. 4" Dichiarazioni ausiliaria; "Mod. 5" Offerta Economica.
- 13) Linee Guida del MIT (Circolare del 18 luglio 2016, n. 3, pubblicata sulla GURI n. 174 del 27/07/2016) (anche se non materialmente allegate);
- 14) Circolare Garanzie finanziarie: indicazioni per gli operatori economici;
- 15) Informativa per il trattamento dei dati personali B2B.

La presente procedura di gara verrà gestita interamente in forma telematica mediante la Piattaforma di e-procurement (in breve anche "Portale" o "Sistema") della società Acque Bresciane S.r.l. La documentazione di cui sopra è disponibile e scaricabile gratuitamente all'indirizzo <https://acquebresciane.acquistitelematici.it/>. Per eventuali informazioni si rinvia ai Punti di contatto.

CHIARIMENTI/QUESITI:

Per eventuali chiarimenti sulla presente procedura, i concorrenti potranno proporre quesiti scritti in Lingua Italiana, da inoltrare al RUP, accedendo all'area dedicata del Portale (selezionare la procedura e cliccare su "Dettagli/I tuoi quesiti"). I quesiti possono essere presentati entro il termine perentorio di 6 (sei) giorni lavorativi antecedenti il termine di presentazione delle offerte.

Le risposte di interesse generale saranno estese, in forma anonima, a tutti i partecipanti e pubblicate sul Portale Fornitori della SA.

Gli operatori economici sono pertanto tenuti a consultare il Portale della SA prima dell'invio dell'offerta, al fine di verificare la presenza di eventuali quesiti, chiarimenti e rettifiche.

Ogni comunicazione inerente la presente procedura di gara verrà effettuata tramite il Portale.

Si invitano gli operatori economici ad utilizzare unicamente tale strumento per comunicare con la SA.

1. ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA TELEMATICA

1.1-Requisiti informatici per partecipare all'appalto.

Al fine di partecipare alla presente procedura è necessario essere in possesso, oltre che dei requisiti menzionati nella documentazione di gara, anche dei seguenti requisiti informatici:

- a. Configurazione hardware minima per l'accesso al sistema:
 - o Memoria Ram 1 GB o superiore
 - o Scheda grafica e memoria on-board
 - o Monitor di risoluzione 1024X768 pixel o superiori
 - o Accesso ad internet ADSL a 640 Kbit/s
 - o Tutti gli strumenti necessari al funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante, etc.);
- b. Browser per la navigazione su internet fra quelli riportati alla seguente pagina: <https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html>;
- c. Possesso di software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura nei documenti tipo (elenco indicativo): MS Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF;
- d. Certificato di firma digitale in corso di validità: i titolari e/o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto devono essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da Agid, secondo quanto previsto dal Codice di Amministrazione Digitale (art. 29 comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009 nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma dei documenti digitali, nonché di marche temporali.

1.2- Registrazione sulla piattaforma telematica

La registrazione, da effettuarsi sul sistema all'indirizzo <https://acquebresciane.acquistitelematici.it/>, è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio costituendo è sufficiente la registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la registrazione di tutti i soggetti facenti parte del R.T.I. o del Consorzio. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.

L'utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della quale verrà identificato dal Sistema.

L'operatore ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.

L'operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, si obbliga a dare per rato e valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno del Sistema all'operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore registrato.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avverranno mediante spedizione di messaggi di posta elettronica certificata (PEC). Le comunicazioni ai concorrenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella PEC indicata dal concorrente in sede di registrazione alla piattaforma telematica. Le comunicazioni sono replicate sul sito nell'area messaggistica riservata al singolo concorrente.

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di PEC. In assenza di tale comunicazione la Stazione Appaltante e il gestore della piattaforma telematica non sono ritenuti responsabili dell'avvenuta mancanza di comunicazione.

Eventuali comunicazioni della Stazione Appaltante di interesse generale, inerenti la documentazione di gara o relative a chiarimenti, vengono pubblicate sul sito nell'area riservata alla gara.

1.3- Termini di presentazione delle offerte

I documenti amministrativi e i documenti di offerta (tecnica, ove richiesta, ed economica) devono essere inseriti a sistema **a decorrere dalla “DATA DI PUBBLICAZIONE” ed entro e non oltre la “DATA DI SCADENZA”**, pena la non ammissione alla procedura.

Il sistema non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il termine perentorio di scadenza dell'offerta.

I documenti di offerta (documenti amministrativi, offerta tecnica, ove richiesta, ed offerta economica) devono essere **firmati digitalmente e, se richiesto, marcati temporalmente entro il termine sopra indicato**.

Dopo aver allegato la documentazione richiesta, sarà necessario **confermare la propria partecipazione** tramite l'apposito tasto, inderogabilmente **prima della “DATA DI SCADENZA”**; a questo punto, il sistema invierà una ricevuta di partecipazione via PEC, contenente l'elenco dei documenti inseriti e le informazioni relative.

La **PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa**.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello stesso Sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché il Sistema automaticamente annulla l'offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova.

Non sarà ritenuta valida ed accettata alcuna offerta oltre la “DATA DI SCADENZA”, anche per causa non imputabile al Concorrente.

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del sistema da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al Sistema o che impediscano di formulare l'offerta.

1.4- Predisposizione ed invio dell'offerta

L'offerta e la documentazione a corredo della stessa devono essere redatte e trasmesse alla Stazione Appaltante in formato elettronico attraverso la piattaforma telematica. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive e guidate dal Sistema che consentono di predisporre:

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- una busta telematica contenente l'offerta tecnica;
- una busta telematica contenente l'offerta economica.

Al fine di partecipare alla procedura telematica il concorrente dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare i seguenti form on line:
 - Anagrafica
 - Legale rappresentante
 - Forma di partecipazione;
- Scaricare sul proprio pc i documenti allegati nell'area "Documentazione di gara";
- Compilare e firmare digitalmente i documenti allegati;
- Inserire nel sistema documenti allegati firmati digitalmente nell'apposito spazio previsto;
- **I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf e *.p7m**, pena l'impossibilità di caricare il documento nel sistema.

Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema **non può superare i 15 MB di dimensione**. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l'invio tramite l'apposita procedura. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per procedere all'invio dell'offerta.

Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta tramite PEC e tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara.

Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

Il Manuale d'uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Il Concorrente potrà avvalersi, per qualsiasi necessità, del Supporto Tecnico al Sistema (Servizio di Helpdesk raggiungibile al link <https://acquebresciane.acquistitelematici.it/helpdesk>).

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE e MEZZI DI PROVA

2.1 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

L'APPALTO È RISERVATO- PENA L'ESCLUSIONE - AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 112, COMMA 1 DEL CODICE. Sono, quindi, ammessi a partecipare gli operatori economici e le cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone svantaggiate di cui all'art. 112, comma 2, del Codice qualora il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

Per gli operatori economici diversi dalle cooperative sociali e loro consorzi, l'esistenza del requisito soggettivo previsto dall'art. 112 del Codice deve essere comprovato producendo i seguenti documenti:

a) in sede di presentazione dell'offerta:

- atto costitutivo e statuto da cui risulti che lo scopo sociale principale del concorrente sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità ai sensi dell'art. 1 Legge 68/99 o delle persone svantaggiate di cui all'art. 112 del Codice;
- dichiarazione sostitutiva ex art. 47 D.P.R. 445/2000, attestante che almeno il 30 per cento dei lavoratori del concorrente è composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati ex art. 112, 2° comma, del Codice (la presente dichiarazione è ricompresa nel DGUE);

b) in caso di verifica del requisito nel corso della procedura e, comunque, in caso di aggiudicazione l'operatore economico affidatario dovrà produrre copia del L.U.L. e di specifica documentazione attestante lo stato di svantaggio di ciascun lavoratore nel rispetto del diritto alla riservatezza.

Trattandosi di requisito soggettivo di natura personale, è escluso l'avvalimento per comprovare il possesso di suddetta caratteristica soggettiva, che dovrà essere necessariamente posseduta direttamente dal concorrente, sia in caso di partecipazione singola sia in caso di partecipazione plurima.

Nel caso di partecipazione alla gara da parte di consorzio di cooperative di produzione e lavoro o di consorzio stabile, sia il consorzio sia i consorziati incaricati dell'esecuzione del servizio devono avere come scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità ai sensi dell'art. 1 della L. 68/99 o delle persone svantaggiate ai sensi dell'art. 112, comma 2 del Codice, nonché impiegare almeno il 30 per cento di lavoratori con disabilità o svantaggiati ai sensi dell'art. 112, comma 2, del Codice.

Nel caso di partecipazione alla gara da parte di operatori economici in forma plurima, tutti gli operatori economici facenti parte, rispettivamente, del R.T.I. (già costituito o da costituirsi), dell'aggregazione tra imprese aderenti a contratto di rete o che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), devono avere come scopo principale principale l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità ai sensi dell'art. 1 della L. 68/99 o delle persone svantaggiate ai sensi dell'art. 112, comma 2 del Codice, nonché impiegare almeno il 30 per cento di lavoratori con disabilità o svantaggiati ai sensi dell'art. 112, comma 2, del Codice.

2.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE e MEZZI DI PROVA

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara il concorrente/operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti - PENA L'ESCLUSIONE:

1. Requisiti di ordine generale e assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

possesso dei requisiti in caso di partecipazione plurima (RTI, consorzi ordinari, rete di imprese, ecc.): dovranno essere posseduti da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il RTI/Consorzio ordinario/rete di Imprese; nell'ipotesi di consorzi di cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili i requisiti devono essere posseduti direttamente dal Consorzio nonché da ciascuno dei soggetti consorziati eventualmente indicati come esecutori.

2. Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, commi 1 lett. a) e 3 del Codice, come segue:

- a) iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali dell'artigianato per una attività coerente con quella oggetto del contratto; all'operatore economico di altri Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D. Lgs n. 50/2016 e smi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
- b) **in caso di cooperative sociali di tipo B o consorzi di cooperative sociali:** iscrizione nell'apposita sezione all'albo regionale ai sensi dell'art. 9 della L. 381/1991 nella regione di appartenenza (o attestazione equivalente del paese UE di provenienza nel caso di organismi analoghi alle cooperative sociali aventi sede negli stati dell'unione europea);
- c) **in caso di operatori economici diversi dalle cooperative sociali e loro consorzi:** il concorrente dovrà presentare in sede di offerta
 - atto costitutivo e statuto da cui risulti che lo scopo sociale principale del concorrente sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità ai sensi dell'art. 1 Legge 68/99 o delle persone svantaggiate di cui all'art. 112 del Codice;
 - dichiarazione sostitutiva ex art. 47 D.P.R. 445/2000, attestante che almeno il 30 per cento dei lavoratori del concorrente è composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati ex art. 112, 2° comma, del Codice (*la presente dichiarazione è ricompresa nel DGUE*).

possesso dei requisiti in caso di partecipazione plurima (RTI, consorzi ordinari, rete di imprese, ecc.): dovranno essere posseduti da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il RTI/Consorzio ordinario/rete di Imprese; nell'ipotesi di consorzi di cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili i requisiti devono essere posseduti direttamente dal Consorzio nonché da ciascuno dei soggetti consorziati eventualmente indicati come esecutori.

3. Requisito di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 83, commi 1 lett. b) e 4 e dell'allegato XVII del Codice, come segue:

Idonee Referenze Bancarie - dichiarazione rilasciata da almeno n. 1 Istituto di Credito attestante che i rapporti bancari intrattenuti con il concorrente risultano improntati a regolarità e correttezza e che lo stesso ha sempre fatto fronte ai propri impegni e dispone di idonei requisiti di solvibilità. La

referenza dovrà riportare la **firma digitale del legale rappresentante dell'Operatore Economico e dell'Istituto Bancario:**

possesso del requisito in caso di partecipazione plurima (RTI, consorzi ordinari, rete di imprese, ecc.): dovrà essere posseduto da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il RTI/Consorzio ordinario/rete di Imprese; nell'ipotesi di consorzi di cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili il requisito deve essere posseduto direttamente dal Consorzio nonché da ciascuno dei soggetti consorziati eventualmente indicati come esecutori.

4. Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83, commi 1 lett. c) e 6 e dell'allegato XVII del Codice, come segue:

elenco delle prestazioni oggetto dell'appalto - servizio di fotoletture dei contatori di acqua potabile svolto nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, per un numero minimo di letture nel triennio pari a **n. 500.000**.

La dichiarazione (compresa nel DGUE) dovrà riportare l'importo dei servizi di lettura dei contatori di acqua potabile, le date di svolgimento e i destinatari, Ufficio di riferimento e contatti (referente, telefono o e-mail), oggetto della prestazione.

Tali servizi di lettura dei contatori di acqua potabile potranno essere autocertificati dall'operatore economico, ai sensi del d.P.R. 445/2000 e s.m.i., con le seguenti precisazioni:

- se i servizi di lettura dei contatori di acqua potabile sono stati prestati a favore di privati, l'operatore economico dovrà allegare copia dei contratti stipulati;
- se i servizi di lettura dei contatori di acqua potabile sono stati prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici i relativi certificati di esecuzione delle prestazioni verranno acquisiti d'ufficio dalla SA;

possesso del requisito in caso di partecipazione plurima (RTI, consorzi ordinari, rete di imprese, ecc.): dovrà essere posseduto cumulativamente dal RTI/Consorzio ordinario/rete di Imprese con le seguenti misure minime:

- i requisiti per l'impresa singola devono essere posseduti nella misura minima del 60% dalla mandataria/organo comune e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti/imprese di rete partecipanti ciascuna nella misura minima del 10%;

possesso del requisito in caso di consorzi di cooperative e consorzi stabili: dovrà essere posseduto cumulativamente in capo al Consorzio ancorché posseduto dalle singole imprese consorziate.

5. Altri adempimenti ed obblighi di legge essenziali per la partecipazione, pena l'esclusione dalla gara:

- a) sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165. (*"16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*)
- b) gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso,

dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

possesso dei requisiti in caso di partecipazione plurima (RTI, consorzi ordinari, rete di imprese, ecc.): dovranno essere posseduti da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il RTI/Consorzio ordinario/rete di Imprese; nell'ipotesi di consorzi di cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili i requisiti devono essere posseduti direttamente dal Consorzio nonché da ciascuno dei soggetti consorziati eventualmente indicati come esecutori.

2.3 SUBAPPALTO

Con la sentenza n. 4832 del 29/07/2020 il Consiglio di Stato, sez. VI, ha recepito l'indirizzo espresso dalla Corte di Giustizia Europea con la Sentenza del 27/11/2019 ritenendo ammissibile l'affidamento in subappalto oltre i limiti fissati dalla normativa nazionale.

Il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. prevede un limite quantitativo del subappalto (ora fissato al 40% dell'importo complessivo del contratto), ma, considerato lo specifico contesto di gara, all'operatore economico che ne farà richiesta potrà essere rilasciata l'autorizzazione anche in percentuale superiore.

2.4 ADEMPIMENTI IN FASE DI AGGIUDICAZIONE E IN FASE ESECUTIVA

Spazi confinati - L'appalto potrebbe prevedere alcune attività in ambienti confinati o sospetti di inquinamento (D.P.R. 177/2011 e art.li 66 e 121 del D.Lgs 81/2008). L'Appaltatore, se sprovvisto di abilitazione, dovrà provvedere ad inoltrare richiesta di subappalto alla SA in tempo utile e alle condizioni di cui all'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Verifica Sicurezza - Prima dell'aggiudicazione la SA procederà alla verifica ai fini della sicurezza in capo all'Appaltatore, come da scheda MQSA18, allegata alla documentazione di gara.

2.5 VERIFICA REQUISITO ART. 112, COMMA 1 DEL CODICE PRIMA DELL'AGGIUDICAZIONE

Per gli operatori economici diversi dalle cooperative sociali e loro consorzi, l'esistenza del requisito soggettivo previsto dall'art. 112 del Codice deve essere comprovato producendo i seguenti documenti:

- l'operatore economico affidatario dovrà produrre copia del L.U.L. e di specifica documentazione attestante lo stato di svantaggio di ciascun lavoratore nel rispetto del diritto alla riservatezza.

Si precisa, inoltre, quanto segue:

- la garanzia provvisoria di cui all'art. 3.3.B, in caso di RTI/Consorzio non ancora formalmente costituito deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi; in caso di RTI/Consorzio già costituito può essere intestata alla società mandataria;
- il contributo ANAC di cui all'art. 3.3.C potrà essere versato dalla società mandataria.
- per la Rete di impresa si rinvia al successivo articolo 7.3.

3. CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere:

- Documento di Identità del/i sottoscrittore/i;
- Istanza di partecipazione alla gara (Mod. 1);

- Formulario DGUE elettronico e versione MIT (Mod. 2) dell'operatore economico singolo o raggruppato, raggiungibile al link <https://acquebresciane.acquistitelematici.it/>;
- Dichiarazioni aggiuntive (Mod. 3);
- (eventuale) Dichiarazione impresa ausiliaria (Mod. 4);
- **in caso di cooperative sociali di tipo B o consorzi di cooperative sociali:** iscrizione nell'apposita sezione all'albo regionale ai sensi dell'art. 9 della L. 381/1991 nella regione di appartenenza (o attestazione equivalente del paese UE di provenienza nel caso di organismi analoghi alle cooperative sociali aventi sede negli stati dell'unione europea);
- **in caso di operatori economici diversi dalle cooperative sociali e loro consorzi:**
 - atto costitutivo e statuto da cui risulti che lo scopo sociale principale del concorrente sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità ai sensi dell'art. 1 Legge 68/99 o delle persone svantaggiate di cui all'art. 112 del Codice;
 - dichiarazione sostitutiva ex art. 47 D.P.R. 445/2000, attestante che almeno il 30 per cento dei lavoratori del concorrente è composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati ex art. 112, 2° comma, del Codice (*la presente dichiarazione è ricompresa nel DGUE*).
- n. 1 Referenza Bancaria;
- Garanzia provvisoria;
- Contributo ANAC;
- PASSOE del concorrente; per la generazione e modalità di caricamento del PASSOE - si rinvia alle FAQ sul sito dell'ANAC (<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPublici/FaqAvcpass#nota3>);
- (eventuale) documenti specificati al punto 3.3.D) del Disciplinare di Gara;
- Copia della documentazione di cui all'art. 2 punto 4) lett. a) (comprova dei requisiti servizi svolti).

3.1 Istanza di partecipazione alla gara (MOD. 1)

Dovrà essere presentata l'istanza di partecipazione alla gara, compilata in tutte le sue parti come da Mod. 1.

3.2 Formulario per il documento di gara unico europeo ("DGUE") (Mod. 2)

Il Formulario DGUE (di cui al Mod. 2) è composto da:

- Parte I) Informazioni sulla procedura di gara e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (compilato dalla SA);
- Parte II) Informazioni sull'operatore economico;
- Parte III) Motivi di esclusione art. 80 del Codice;
- Parte IV) Criteri di selezione;
- Parte V) Riduzione del numero dei candidati qualificati art. 91 del Codice;
- Parte VI) Dichiarazioni finali.

L'operatore economico dovrà compilare le parti di sua competenza seguendo le Linee Guida del MIT (Circolare del 18 luglio 2016, n. 3, pubblicata sulla GURI n. 174 del 27/07/2016) e le indicazioni riportate nel presente Disciplinare.

Nel Formulario DGUE verranno evidenziati i campi che NON dovranno essere compilati per la presente gara.

Di seguito si elencano per sommi capi le parti da compilare a cura dell'operatore economico, come da relativo Mod. 2, in funzione dei requisiti richiesti all'art. 2 del Disciplinare:

3.2.A) Informazioni sull'operatore economico - Parte II del DGUE

- Sez. A) Informazioni sull'operatore economico;
- Sez. B) Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico;
- Sez. C) Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (art. 89 del Codice – Avvalimento);

Sez. D) Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento (art. 105 del Codice – Subappalto nonché Capitolato Speciale art. 16. **Dovrà essere specificato la quota di servizi oggetto di subappalto.**

3.2.B) Motivi di esclusione (art. 80 del Codice) - Parte III del DGUE

Sez. A) Motivi legati a condanne penali;

Sez. B) Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali;

Sez. C) Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali;

Sez. D) Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'Amministrazione Aggiudicatrice o dell'Ente Aggiudicatore.

L'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, c. 1, del Codice potrà essere autocertificata:

- dal legale rappresentante dell'operatore economico per tutti i soggetti di cui all'art. 80, c. 3 del Codice, della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, **oppure**
- singolarmente da tutti i soggetti di cui all'art. 80, c. 3, del Codice; ogni soggetto dovrà compilare il DGUE parte III.

Per l'individuazione dei soggetti di cui al c. 3 dell'art. 80 del Codice, si rinvia al "Comunicato del presidente dell'ANAC del 8/11/2017", che sostituisce il precedente del 26/10/2016".

3.2.C) Criteri di selezione - Parte IV del DGUE

Sez. A) Idoneità (art. 83, comma 1, lettera a) del Codice);

Sez. B) Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lettera b) del Codice);

Sez. C) Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lettera c) del Codice);

Sez. D) Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale (art. 87 del Codice).

3.2.D) Riduzione del numero di candidati qualificati (art. 91 del Codice) - Parte V del DGUE

3.2.E) Dichiarazioni finali - Parte VI del DGUE

3.3 Dichiarazioni aggiuntive (mod. 3) e documenti specificati ai successivi art. 3.3.B e 3.3.C ed (eventualmente) 3.3.D

La documentazione di gara comprende anche le dichiarazioni aggiuntive e la documentazione indicata al Mod. 3 e di seguito riepilogate.

3.3.A-Dichiarazioni del concorrente attestanti le seguenti condizioni, puntualmente indicate nel Mod. 3:

- a) **che non sussistono gli ulteriori motivi di esclusione previsti dal D.lgs. 56/2017 e dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi strutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici)**, di modifica dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, ed in particolare con riferimento alla Legge 55/2019:
 - a. l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli [articoli 110 del Codice](#) e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - b. l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- b) **che non sussistono gli ulteriori motivi di esclusione previsti dal D.L. n. 76 del 16/07/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale):**
 - a. l'operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha

ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purchè l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande;

- c) piani individuali di emersione: ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 14, della legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano conclusi;
- d) assenza di partecipazione plurima, ai sensi degli articoli 48, comma 7, del Codice;
- e) di aver tenuto conto, in sede di preparazione dell'offerta, degli obblighi in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori dipendenti, sia all'interno della propria azienda che in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio; di assumere tutti gli elementi di conoscenza delle condizioni, generali e locali, di svolgimento e di onerosità del servizio che possano influire sulla formulazione dei prezzi, ed in particolare natura dei luoghi dove dovrà essere realizzato il servizio e difficoltà di esecuzione di aver giudicato il servizio realizzabile, la documentazione di gara adeguata ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- f) l'accettazione di tutte le condizioni di esecuzione del contratto nonché l'accettazione di tutti i contenuti della documentazione di gara di cui in premessa al presente Disciplinare;
- g) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136;
- h) la disponibilità ad accettare le eventuali opzioni "Acquisizione Nuovi Comuni" senza opporre eccezioni e/o considerazioni di sorta e/o richieste di revisione dei prezzi e/o risarcimento;
- i) la disponibilità ad accettare l'eventuale rinnovo del contratto alle medesime condizioni economico-contrattuali, o rinegoziate, qualora proposto dalla SA;
- j) la conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice Etico, del Piano della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità adottato dalla SA, pubblicati sul sito internet istituzionale (www.acquebresciane.it) e l'impegno in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti atti, pena la risoluzione del contratto;
- k) disponibilità di una sede operativa con presenza di personale, mezzi, attrezzature e materiali utili all'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, nell'ambito del territorio provinciale della committenza o nel raggio di circa 150 km dalla sede di Rovato o Padenghe – OPPURE - dichiarazione di impegno rilasciata dall'operatore economico a costituire una sede operativa, in caso di aggiudicazione dell'appalto, nell'ambito del territorio provinciale della committenza o nel raggio di circa 150 km dalla sede di Rovato o Padenghe;**
- l) l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale l'operatore economico è iscritto (indirizzo completo e fax);
- m) l'indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni, di cui all'art. 76, commi 2 e 5 del Codice;
- n) di essere a conoscenza del fatto che il trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla presente procedura verrà posto in essere in conformità con quanto stabilito dal Regolamento Europeo n. 2016/679 ("GDPR") e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

3.3.B-Garanzia Provvisoria (articolo 93 del Codice)

La documentazione dovrà essere corredata dalla produzione di:

- a) garanzia fideiussoria, denominata "Garanzia provvisoria", pari al 2% (due per cento) dell'importo dell'appalto a base di gara e stabilita in € 67.804,86, costituita, a scelta dell'offerente e fermo restando il limite all'utilizzo del contante, da:
 - bonifico bancario (codice IBAN ACQUE BRESCIANE S.r.l. IT70F0200805364000104386408 indicando nella causale "GARANZIA PROVVISORIA N. GARA SA 8026505 - CIG 8605650708);
 - Assegno circolare non trasferibile intestato a Acque Bresciane S.r.l.;
 - Titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato ai sensi dell'art. 93 comma 2 del Codice;
 - fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di

cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. **Si rinvia all'allegato "GARANZIE FINANZIARIE: INDICAZIONI PER GLI OPERATORI ECONOMICI". Non saranno accettate – pena l'esclusione - le polizze difformi dagli schemi tipo dell'Allegato A del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/1/2018 n. 31.**

- La garanzia deve prevedere espressamente le seguenti clausole:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 codice civile;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
 - l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della SA;
 - l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva;
 - validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta.

Tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con lo schema tipo 1.1/scheda tecnica 1.1 – oppure – schema tipo 1.1.1/scheda tecnica 1.1.1 approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/1/2018 n. 31 (pubblicato sulla G.U. 10/04/2018 n. 83); in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;

b) impegno del garante, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (garanzia definitiva) di cui all'articolo 103 del Codice, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno:

- si intende assolto se la cauzione è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera a), mediante schema tipo 1.1/scheda tecnica 1.1 – oppure – schema tipo 1.1.1/scheda tecnica 1.1.1 approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/1/2018 n. 31 (pubblicato sulla G.U. 10/04/2018 n. 83);
- in ogni altro caso deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del fideiussore;

Tale impegno non si applica alle MPMI e raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da MPMI.

c) la fideiussione di cui alla lettera a), nonché l'impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato, deve essere emessa in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del legale rappresentante dell'Operatore Economico e del Garante, e trasmessa tramite Portale e dovrà riportare chiaramente l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità;

d) il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato anche all'impegno di cui alla lettera b), è: Acque Bresciane S.r.l.;

e) riduzioni dell'importo della garanzia provvisoria come da art. 93, comma 7 del Codice e art. 18.4) del Capitolato.

3.3.C-Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005)

La documentazione dovrà essere corredata, altresì, dalla produzione di attestazione di avvenuto pagamento del contributo di **€ 140,00 (centoquaranta/00) CIG 8605650708** a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, "ANAC");

per il pagamento dei contributi di gara si rinvia al sito dell'ANAC (link: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti>).

3.3.D-Dichiarazioni e documenti eventuali (se ricorrono le condizioni)

Se ricorrono le condizioni occorre provvedere a rendere le seguenti dichiarazioni corredate dai documenti seguenti:

- a) limitatamente ai concorrenti la cui documentazione o l'offerta è sottoscritta da un procuratore o istitutore: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della

preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza ed i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;

- b) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, si rinvia all'art. 7) successivo;
- c) limitatamente alle Reti di imprese e Contratti di rete si rinvia all'art. 7) successivo;
- d) limitatamente ai consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e ai consorzi stabili si rinvia all'art. 7) successivo;
- e) limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento: ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del Codice, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economica e finanziaria e alla capacità tecnica e professionale, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle condizioni riportate all'art. 8) successivo.

3.4 (eventuale) Dichiarazione impresa ausiliaria (mod. 4)

Nell'ipotesi in cui l'operatore economico concorrente intenda ricorrere all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, la documentazione amministrativa dovrà essere corredata altresì dalla produzione del Mod. 4 recante la dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria, modello al quale integralmente si rinvia.

3.5 Accesso agli atti

Gli operatori economici sono invitati a verificare la necessità di occultare determinate informazioni contenute nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica, se prevista, e nell'offerta economica in caso di eventuale accesso agli atti esercitato dai concorrenti aventi titolo.

Nel caso in cui gli operatori economici ravvisino tale necessità, ai sensi dell'art. 53, c. 5, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. dovranno produrre apposita motivata e comprovata dichiarazione indicante tutte le informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali per le quali si chiede l'occultamento.

La dichiarazione dovrà essere resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

In caso di R.T.I. o Consorzi la dichiarazione dovrà essere unica e sottoscritta da tutti componenti del R.T.I. o Consorzio.

Tale dichiarazione dovrà essere acclusa alla documentazione amministrativa; in caso di assenza la SA si intende fin d'ora autorizzata, nell'ambito dell'accesso agli atti, a esibire integralmente ogni documento del concorrente interessato.

Si rammenta che anche in presenza di segreti tecnici o commerciali motivati e comprovati, l'accesso sarà ammesso se richiesto ai fini della tutela giurisdizionale.

4. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA TECNICA"

La busta "Offerta Tecnica" dovrà contenere la seguente documentazione - PENA L'ESCLUSIONE:

Elemento A) Modalità organizzative per l'espletamento del servizio di lettura dei contatori di acqua potabile (punteggio discrezionale 20):

L'operatore economico dovrà fornire una relazione descrittiva circa **le modalità organizzative per l'espletamento del servizio di lettura dei contatori di acqua potabile**, dettagliando le seguenti specifiche:

- **sistema organizzativo aziendale**: verrà considerata, nell'ambito della relazione tecnica, la struttura organizzativa e logistica complessiva dell'impresa nelle varie articolazioni, organigrammi, responsabilità, con particolare riferimento alle figure che ricoprono i ruoli di coordinamento e organizzazione del campo, ricerca e sviluppo, supporto alla logistica, che siano assunte con regolare contratto di lavoro dipendente e qualifica di letturista ai sensi del CCNL applicato dall'azienda (sono da considerarsi escluse forme di contratto "atipiche");
- **piano operativo per la gestione dell'appalto**: verrà considerata, nell'ambito della relazione tecnica, la migliore soluzione organizzativa e logistica per la gestione dell'appalto rispondente alle esigenze della Stazione Appaltante come prescritte dal Capitolato, con descrizione del ciclo di produzione

giornaliera, del personale che l'impresa intende adibire al servizio con evidenza dell'esperienza maturata nell'ambito della lettura dei contatori dell'acqua, del gruppo di lavoro che l'impresa intende mettere a disposizione per la programmazione ed il coordinamento delle attività in termini di esperienza e professionalità maturate nell'ambito di servizi analoghi, della formazione del personale, del piano di start up, della infrastruttura tecnologica e dei mezzi messi a disposizione della Stazione Appaltante per la gestione delle attività (carico/scarico, monitoraggio avanzamento attività), delle soluzioni tecnico-operative per garantire la continuità operativa ed il rispetto dei tempi di esecuzione delle attività e gli SLA (Service Level Agreement) contrattuali anche in presenza di eventi straordinari riguardanti il personale o le dotazioni di campo, delle soluzioni adottate al fine di rendere la prestazione indipendente dall'esecuzione delle attività da parte di uno specifico operatore; il personale addetto al servizio dovrà parlare, leggere e scrivere correttamente in lingua italiana;

- **modalità e tempi di sostituzione degli addetti:** verrà considerata, nell'ambito della relazione tecnica, la migliore soluzione che prevede una dettagliata ed esaustiva procedura di gestione delle sostituzioni del personale motivando accuratamente modalità e tempistiche correlate;
- **gestione delle emergenze e tempistiche degli interventi:** verranno considerate, nell'ambito della relazione tecnica, la tempistica e le modalità di gestione e di organizzazione del personale con relativi sistemi di comunicazione adottati, per garantire tempestività di intervento nel caso di emergenze e richieste straordinarie.

Note in merito alla documentazione: la descrizione di questo punto non potrà superare 4 (quattro) pagine o facciate fogli formato A4; la parte descrittiva eccedente tale limite non sarà preso in considerazione ai fini della valutazione; ogni pagina non dovrà contenere più di 40 (quaranta) righe, corpo di scrittura non inferiore a 10 (dieci) punti; sono esclusi dal conteggio delle pagine i CV, ORGANIGRAMMA, ATTESTATI DI FORMAZIONE

Elemento B) Dotazioni strumentali organizzative e metodi di controllo per l'espletamento del servizio di lettura dei contatori di acqua potabile (punteggio discrezionale 20):

L'operatore economico dovrà fornire una relazione descrittiva circa la tipologia delle dotazioni, degli strumenti e dei mezzi messi a disposizione del personale per lo svolgimento delle prestazioni di lettura dei contatori di acqua potabile, nonché circa i metodi di controllo dettagliando le seguenti specifiche:

- descrizione dettagliata della **tipologia di dotazioni e strumenti di rilevazione delle letture**; con particolare riferimento alle specifiche tecniche della strumentazione hardware di lettura, agli strumenti di verifica, controllo e validazione delle letture e della qualità delle immagini fotografiche delle rilevazioni, alla messa a disposizione su Piattaforma web dei dati, alla conservazione dei dati, caratteristiche delle dotazioni tecnologiche adottate al fine di garantire la qualità del dato di lettura ed il rispetto dei tempi operativi fissati dalla Committenza;
- descrizione dettagliata della **tipologia dei controlli metodologici di corretta esecuzione della lettura**, specificando il periodo di mantenimento dei dati on line e la durata della storicizzazione dei dati, le soluzioni adottate per garantire l'informazione e la sicurezza dell'utente finale nell'ambito del servizio espletato;

Note in merito alla documentazione: la descrizione di questo punto non potrà superare 4 (quattro) pagine o facciate fogli formato A4; la parte descrittiva eccedente tale limite non sarà preso in considerazione ai fini della valutazione; ogni pagina non dovrà contenere più di 40 (quaranta) righe, corpo di scrittura non inferiore a 10 (dieci) punti.

Potranno essere allegati eventualmente depliant, elaborati grafici o schede tecniche esplicative.

Elemento C) Monte ore da destinare all'espletamento del servizio di lettura dei contatori di acqua potabile (punteggio discrezionale 10):

L'operatore economico dovrà fornire una relazione descrittiva circa le modalità organizzative per l'espletamento del servizio di lettura dei contatori di acqua potabile, dettagliando le seguenti specifiche:

- verrà considerata, nell'ambito della relazione tecnica, la migliore soluzione che prevede una **maggior presenza di personale (personale amministrativo e operativo)** nell'arco della giornata sulla base

delle modalità minime di esecuzione previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, con particolare riferimento al miglior monte ore totale su base annua, distribuito in maniera ottimale, secondo criteri di congruità e coerenza.

Note in merito alla documentazione: la descrizione di questo punto non potrà superare 2 (due) pagine o facciate fogli formato A4; la parte descrittiva eccedente tale limite non sarà presa in considerazione ai fini della valutazione; ogni pagina non dovrà contenere più di 40 (quaranta) righe, corpo di scrittura non inferiore a 10 (dieci) punti.

Elemento D) Sicurezza sul lavoro, qualifica ed esperienza del personale impiegato (punteggio discrezionale 10):

La SA attribuisce particolare rilevanza al rispetto della normativa vigente in merito alla sicurezza sul posto di lavoro. A tal fine si richiede una descrizione delle modalità tecnico-organizzative-procedurali relative alla gestione della sicurezza nella gestione dello specifico servizio oggetto dell'appalto. Sarà valutato positivamente il possesso di certificazione ed attestazioni sicurezza e salute lavoratori (OSHAS 18001/45000) e la presentazione di un CV del personale laddove risulti il tempo dedicato alla formazione. Dovranno essere allegate copie conformi all'originale degli attestati di partecipazione ai corsi di formazione

Note in merito alla documentazione: la descrizione di questo punto non potrà superare 2 (due) pagine o facciate fogli formato A4; la parte descrittiva eccedente tale limite non sarà presa in considerazione ai fini della valutazione; ogni pagina non dovrà contenere più di 40 (quaranta) righe, corpo di scrittura non inferiore a 10 (dieci) punti; sono esclusi dal conteggio delle pagine i CV e gli ATTESTATI DI FORMAZIONE

Elemento E) Ottimizzazione del servizio e servizi aggiuntivi (punteggio discrezionale 10):

L'operatore economico dovrà presentare **proposte migliorative atte all'ottimizzazione della gestione dell'attività**, attraverso una relazione che descriva le procedure e/o tecnologie migliorative già adottate in precedenti servizi che consentono una riduzione dei tempi di intervento.

L'operatore economico dovrà indicare quali **servizi aggiuntivi** vengono **offerti** rispetto a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante e con quali modalità, senza alcun onere aggiuntivo per la stessa.

Note in merito alla documentazione: la descrizione di questo punto non potrà superare 2 (due) pagine o facciate fogli formato A4; la parte descrittiva eccedente tale limite non sarà presa in considerazione ai fini della valutazione; ogni pagina non dovrà contenere più di 40 (quaranta) righe, corpo di scrittura non inferiore a 10 (dieci) punti.

Elemento F) INFORTUNI (punteggio tabellare 9)

L'operatore economico dovrà fornire per ciascun sub-elemento F.1), F.2) e F.3) una autocertificazione e la documentazione necessaria a comprova di quanto dichiarato per effettuare il calcolo del "Tasso di gravità"- "Tasso di frequenza" e "Infortuni gravi"; il concorrente dovrà allegare, oltre all'autocertificazione, la documentazione disponibile sul sito dell'Inail "cruscotto infortuni" attestante la data di inizio e fine infortunio, dati del dipendente, descrizione dell'evento (compresa l'eventuale definizione di infortunio in itinere), n° giorni di assenza.

Sub-elemento F.1) INFORTUNI Tasso di gravità (Tg) – (peso 3)

Il tasso di gravità degli infortuni dell'impresa (Tg), con esclusione degli infortuni in itinere, verificatisi nell'anno 2019 (1.1.2019 -31.12.2019) sarà valutato applicando la seguente formula:

$$Tg = g * \frac{1000}{ore}$$

Dove:

- g sono i giorni di assenza per infortunio nell'anno, esclusi i giorni di quelli causati da infortuni in itinere;
- ore sono le ore lavorate da tutto il personale dell'impresa nell'anno

Al risultato sarà attribuito il seguente punteggio:

- $T_g = 0$ Punti 3
- $0.01 \leq T_g \leq 2.00$ Punti 1,5
- $T_g \geq 2.01$ Punti 0

Sub-elemento F.2) INFORTUNI Tasso di frequenza (Ifp) – (peso 3)

Il tasso di frequenza degli infortuni dell'impresa (Ifp), con esclusione degli infortuni in itinere, verificatesi nell'anno 2019 (1.1.2019 -31.12.2019) sarà valutato applicando la seguente formula:

$$Ifp = n * \frac{1.000.000}{ore}$$

Dove:

- n sono il numero di infortuni nell'anno, esclusi quelli causati da infortuni in itinere;
- ore sono le ore lavorate da tutto il personale dell'impresa nell'anno

Al risultato sarà attribuito il seguente punteggio:

- $Ifp = 0$ Punti 3
- $0.01 \leq Ifp \leq 100.00$ Punti 1,5
- $Ifp \geq 100.01$ Punti 0

Sub-elemento F.3) INFORTUNI gravi (Ig) – (peso 3)

Numero di infortuni con prognosi maggiore di 40 giorni nell'anno, esclusi quelli causati da infortuni in itinere.

Al risultato sarà attribuito il seguente punteggio:

- $I_g = 0$ Punti 3
- $1 \leq I_g \leq 2$ Punti 1,5
- $I_g > 2$ Punti 0

In caso di operatori economici (O.E.) in partecipazione multipla il punteggio per ciascun sub-elemento verrà assegnato mediante media aritmetica (arrotondamento a 2 cifre decimali);

Elemento G) Certificazioni (punteggio tabellare 6):

- certificazione UNI EN ISO 14001:2015: punti 3; in caso di operatori economici (O.E.) in partecipazione plurima il punteggio verrà assegnato come segue: ***n° O.E. in possesso di certificazione/n° O.E. complessivi costituenti il RTI * 3*** (arrotondamento a 2 cifre decimali);
- certificazione SA 8000:2014: punti 3; in caso di operatori economici (O.E.) in partecipazione plurima il punteggio verrà assegnato come segue: ***n° O.E. in possesso di certificazione/n° O.E. complessivi costituenti il RTI * 3*** (arrotondamento a 2 cifre decimali).

Le facciate eccedenti i limiti indicati per ciascun criterio non saranno prese in considerazione per la valutazione complessiva dell'offerta tecnica.

Si precisa che non sono computati nel numero delle facciate sopra considerate le copertine, gli eventuali sommari nonché le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni.

Si precisa inoltre che

- all'interno dell'offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa

rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'offerta economica di cui al successivo Art. 5);

- l'offerta tecnica non può, a pena di esclusione,
 - a) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
 - b) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
 - c) in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
 - d) alcuna indicazione di carattere economico o alcun riferimento ai prezzi.

La "documentazione descrittiva" di cui a precedenti elementi 4 lettere A) + B) + C) + D) + E) + F) + G)

- in caso di partecipazione di concorrente in forma singola dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante da documentazione allegata all'offerta;
- in caso di concorrenti in RTI o consorzio ordinario
 - non ancora formalmente costituito, dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti partecipanti al RTI o al Consorzio;
 - già costituito, dovrà essere sottoscritta digitalmente dalla sola impresa mandataria;
- in caso di partecipazione in reti di imprese si distinguono le seguenti ipotesi:
 - Rete di impresa dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica: sottoscritta digitalmente dal solo organo comune;
 - Rete di impresa dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica: sottoscritta digitalmente da ogni impresa appartenente alla rete che partecipa alla procedura;
 - Rete di impresa dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o rete sprovvista di organo comune: sottoscritta digitalmente da ogni impresa appartenente alla rete che partecipa alla procedura.

Eventuali elaborati grafici devono essere sottoscritti su ogni scheda mentre le relazioni dovranno essere firmate in calce.

5. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"

La busta "Offerta Economica" dovrà contenere una dichiarazione (Mod. 5) attestante il ribasso percentuale unico sull'elenco dei prezzi unitari (contenuto nella tabella "Valore stimato dell'Appalto") posto a base di gara e le seguenti indicazioni:

- il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre e in lettere; in caso di discordanza prevale il ribasso indicato in lettere; verranno presi in considerazione decimali fino alla 4^a cifra;
- il ribasso offerto non si applica all'importo degli oneri di sicurezza per rischi da interferenze, ex art. 26 D. Lgs n. 81/2008 (D.U.V.R.I.);
- ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'offerta economica dovrà indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, diversi dagli oneri di sicurezza per rischi da interferenze, ex art. 26 D. Lgs n. 81/2008 (D.U.V.R.I.) indicati dalla SA;
- impegno a mantenere valida l'offerta economica per almeno 180 (centottanta) giorni.

Si precisa che non sono ammesse offerte alla pari o in aumento, offerte parziali e/o condizionate e non sono consentite correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte.

L'offerta è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante da documentazione allegata all'offerta.

L'Offerta Economica dovrà essere sottoscritta digitalmente,

- in caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario:
 - non ancora formalmente costituito, da tutti i soggetti partecipanti al RTI o al Consorzio;
 - già costituito, l'Offerta Economica dovrà essere sottoscritta dalla sola impresa mandataria.
- in caso di partecipazione in reti di imprese si distinguono le seguenti ipotesi:
 - Rete di impresa dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica: sottoscritta digitalmente dal solo organo comune;
 - Rete di impresa dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica: sottoscritta digitalmente da ogni impresa appartenente alla rete che partecipa alla procedura;
 - Rete di impresa dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o rete sprovvista di organo comune: sottoscritta digitalmente da ogni impresa appartenente alla rete che partecipa alla procedura.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La congruità dell'offerta è valutata ai sensi dell'art. 97, c. 3 del Codice, ed il calcolo verrà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 3 (tre).

La SA, in ogni caso, può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Elementi di valutazione e relativi pesi

A) Offerta Tecnica: da 0 a 85 punti

B) Offerta Economica: da 0 a 15 punti

La migliore offerta sarà determinata applicando il metodo aggregativo-compensatore, mediante la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a) i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a) i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

\sum_n = sommatoria.

I coefficienti $V_{(a) i}$ sono determinati:

- per gli elementi di natura qualitativa (4A - 4B - 4C - 4D - 4E) mediante media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (in seguito "P.D.") e mediante applicazione di punteggio tabellare (in seguito "P.T.") per gli elementi 4F) e 4G) con le specificazioni di cui ai punti 4) e 6.1);
- per gli elementi di natura quantitativa, mediante applicazione della formula di cui al successivo punto 6.2).

L'aggiudicazione sarà effettuata nei confronti dell'operatore economico che avrà totalizzato il maggior punteggio, dato dalla somma dei punti ottenuti dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica.

In caso di due o più offerte con identico punteggio finale, la gara sarà aggiudicata all'offerta che avrà ottenuto il miglior punteggio tecnico.

Nel caso in cui due o più offerte, aventi il medesimo punteggio finale, abbiano ottenuto anche il medesimo punteggio tecnico, si procederà mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23.05.1924, n. 827.

Elementi di valutazione dell'offerta:

Elementi e sub-elementi	Peso elemento		P.D.	P.T
Criterio di valutazione Offerta Tecnica, di cui:		85		
<i>Elemento A) Modalità organizzative per l'espletamento del servizio di lettura dei contatori di acqua potabile</i>	20		X	
<i>Elemento B) Dotazioni strumentali organizzative e metodi di controllo per l'espletamento del servizio di lettura dei contatori di acqua potabile</i>	20		X	
<i>Elemento C) Monte ore da destinare all'espletamento del servizio di lettura dei contatori di acqua potabile</i>	10		X	
<i>Elemento D) Sicurezza sul lavoro, qualifica ed esperienza del personale impiegato</i>	10		X	
<i>Elemento E) Ottimizzazione del servizio e servizi aggiuntivi</i>	10		X	
ELEMENTO F) INFORTUNI - Sub elemento F1) tasso di gravità...peso 3 - Sub elemento F2) tasso di frequenza...peso 3 - Sub elemento F3) infortuni gravi...peso 3	9			X
Elemento G) Certificazioni - certificazione UNI EN ISO 14001:2015.....peso 3 - certificazione SA 8000:2014.....peso 3	6			X
Criterio di valutazione offerta economica		15		
TOTALE		100		

Ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice la SA si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

6.1 Modalità di attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione dell'offerta tecnica – (85 punti)

La Commissione Giudicatrice di cui al punto 12) del presente disciplinare, procederà alla valutazione degli elementi 4F) e 4G) dell'Offerta Tecnica mediante applicazione della formula di cui all'art. 4) del presente disciplinare, mentre per gli elementi 4A) + 4B) + 4C) + 4D) + 4E) dell'Offerta Tecnica nel seguente modo:

- a) a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in casi di giudizi intermedi)

Giudizio	Esempio di valori	Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento
Ottimo	0,90 – 1,00	Migliore offerta in termini di perseguimento/raggiungimento delle finalità del servizio
Buono	0,70 - 0,80	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative e al raggiungimento delle finalità del servizio
Sufficiente	0,50 - 0,60	aspetti positivi sufficientemente aderenti alle finalità del servizio
Insufficiente	0,2 – 0,40	non rispondente alle finalità del servizio
Assente/irrilevante	0,0 – 0,10	nessuna miglioria rispetto al livello prestazione minimo

		richiesto in termini di perseguimento/raggiungimento delle finalità del servizio
--	--	--

Ogni Commissario accompagnerà il coefficiente dallo stesso assegnato con sintetica motivazione scritta. La documentazione eccedente rispetto a quanto richiesto al punto 4) del presente disciplinare sarà considerata dalla Commissione Giudicatrice come irrilevante e non sarà esaminata e valutata.

- b) per ciascun singolo elemento di valutazione è effettuata la media (oppure la somma) dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando a 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, mediante interpolazione lineare secondo la formula:

$V(a)_i = P_i / P_{max}$	
dove:	
$V(a)_i$	è il coefficiente attribuito al criterio/elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
P_i	è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari al criterio/elemento (i) dell'offerta (a) in esame;
P_{max}	è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al criterio/elemento (i) tra tutte le offerte;

- c) a ciascun singolo criterio/elemento di valutazione è assegnato un punteggio costituito dal prodotto del relativo coefficiente, da 0 (zero) a 1 (uno), per il peso massimo previsto.

SOGLIA DI SBARRAMENTO: *Non saranno ammesse le offerte tecniche che non raggiungano complessivamente il punteggio minimo di 50 (cinquanta) punti su 85 (ottantacinque); in tal caso la busta dell'offerta economica non verrà aperta.*

La SA NON procederà alla doppia riparametrazione qualora l'offerta tecnica complessiva migliore non abbia conseguito il massimo punteggio attribuibile all'offerta stessa, ovvero 85 punti su 100.

Nella determinazione del punteggio il Portale terrà conto fino alla quarta cifra decimale.

6.2 - Modalità di attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione dell'offerta economica (15 punti)

La Commissione Giudicatrice di cui al punto 12) del presente disciplinare (o il Seggio di Gara), procederà all'attribuzione del punteggio all'offerta economica degli operatori economici le cui offerte sono state ammesse, applicando la seguente formula "non lineare" per la determinazione del coefficiente a ciascuna offerta:

$$V(a)_i = (R_a/R_{max})^\alpha$$

dove:

$V(a)_i$ è il coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento (i) variabile tra zero e uno;

R_a è il ribasso offerto dal concorrente i-esimo;

R_{max} è il miglior ribasso offerto.

α 0,50

Per la determinazione del punteggio economico assegnato a ciascun operatore economico si procederà a moltiplicare il coefficiente ottenuto mediante la formula sopra descritta per il punteggio massimo previsto per

l'offerta economica.

Nella determinazione del punteggio il Portale terrà conto fino alla quarta cifra decimale.

7. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ODINARI, CONSORZI TRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO O CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANTE, CONSORZI STABILI E RETI DI IMPRESA

In conformità al Codice è ammessa la partecipazione in forma di:

7.1 Raggruppamento temporaneo di concorrenti e consorzio ordinario.

Essi sono disciplinati all'art. 45, comma 2, lettera d) ed e) del Codice ed i concorrenti presentano nella Busta "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, compilata in ogni loro parte, la documentazione di cui al precedente art. 3, ovvero:

- Istanza di partecipazione alla gara (MOD. 1) che verrà resa in forma unitaria;
- Formulario DGUE (MOD. 2) che dovrà essere reso da ciascuna impresa che costituisce o che costituirà il raggruppamento od il consorzio ordinario;
- Dichiarazioni aggiuntive (MOD. 3) che dovranno essere rese da ciascuna impresa che costituisce o che costituirà il raggruppamento od il consorzio ordinario;
- Documenti specificati agli artt. 3.3.B (si veda il relativo articolo) e 3.3.C (il contributo dovuto all'A.N.A.C. verrà versato dalla capogruppo mandataria);
- PASSOE inviato dalla mandataria/capofila, seguendo le prescrizioni delle FAQ pubblicate sul sito dell'ANAC n. 8 e n. 9.

Ai sensi dell'art. 48 comma 17 del Codice, in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'art. 80 in capo al raggruppamento temporaneo di concorrenti, la SA dovrà recedere dal contratto.

7.2 Consorzi tra società cooperative e di produzione lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili.

Sono disciplinati all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, e devono indicare se intendano eseguire l'appalto direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara, come da MOD. 1.

Qualora siano indicate più imprese consorziate, si invita ad individuare quale di queste assume la qualifica di affidataria ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), secondo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008; quest'ultima deve dichiarare espressamente di accettare tale qualifica, come da MOD. 1.

In caso di aggiudicazione i soggetti consorziati esecutori dell'appalto non potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara.

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies del Codice sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai

consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7 bis, del Codice, è consentito designare, ai fini dell'esecuzione del dell'appalto, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

Il concorrente presenta, compilata in ogni loro parte, la documentazione di cui al precedente art. 3, ovvero:

- Istanza di partecipazione alla gara (MOD. 1) che verrà resa in forma unitaria;
- Formulário DGUE (MOD. 2) che dovrà essere reso dal consorzio dichiarante e, nell'ipotesi, dal/dagli operatori economici consorziati ai quali l'organizzazione consortile è ricorsa;
- Dichiarazioni aggiuntive (MOD. 3) che dovranno essere rese dal consorzio dichiarante e, nell'ipotesi, dal/dagli operatori economici consorziati ai quali l'organizzazione consortile è ricorsa;
- Documenti specificati agli artt. 3.3.B (si veda il relativo articolo) e 3.3.C (il contributo dovuto all'A.N.A.C. verrà versato dall'organizzazione consortile);
- PASSOE inviato dalla mandataria/capofila, seguendo le prescrizioni delle FAQ pubblicate sul sito dell'ANAC n. 8 e n. 9.

7.3 Reti di imprese e contratti di rete

Sono disciplinati all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice e si distinguono in:

- a) Rete di impresa dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
- b) Rete di impresa dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
- c) Rete di impresa dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o rete sprovvista di organo comune.

Rispetto ai documenti di partecipazione alla gara si rinvia alla Determinazione dell'ANAC n. 3 del 23/04/2016 e alla Guida di ITACA. Segue la seguente specifica per i tre casi sopra indicati:

- a) Rete di impresa dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica: dovranno essere presentati:
 - Contratto di rete di impresa redatto nella forma della scrittura privata autenticata o per atto pubblico;
 - Istanza di partecipazione alla gara (MOD. 1) resa in forma unitaria e sottoscritta dall'organo comune;
 - Formulário DGUE (MOD. 2) che dovrà essere reso da ogni impresa della rete che partecipa alla procedura e dall'organo comune;
 - Dichiarazioni aggiuntive (MOD. 3) che dovranno essere rese da ogni impresa della rete che partecipa alla procedura e dall'organo comune;
 - Documenti specificati agli artt. 3.3.B (si veda il relativo articolo, verrà intestata all'organo comune) e 3.3.C (il contributo dovuto all'A.N.A.C. verrà versato dall'organo comune);
 - PASSOE inviato dalla mandataria/capofila, seguendo le prescrizioni delle FAQ pubblicate sul sito dell'ANAC n. 8 e n. 9.
- b) Rete di impresa dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica: dovranno essere presentati:
 - Contratto di rete di impresa redatto nella forma della scrittura privata autenticata o per atto pubblico, nella forma della scrittura privata non autenticata o atto sottoscritto con la firma elettronica;

- Istanza di partecipazione alla gara (MOD. 1) che dovrà essere resa in forma unitaria e sottoscritta da ogni impresa della rete che partecipa alla procedura e dall'organo comune;
 - Formulario DGUE (MOD. 2) che dovrà essere reso da ogni impresa della rete che partecipa alla procedura e dall'organo comune;
 - Dichiarazioni aggiuntive (MOD. 3) che dovranno essere rese da ogni impresa della rete che partecipa alla procedura e dall'organo comune;
 - Documenti specificati agli artt. 3.3.B (si veda il relativo articolo, dovrà essere intestata a tutte le imprese della rete partecipanti alla procedura) e 3.3.C (il contributo dovuto all'A.N.A.C. verrà versato dall'organo comune);
 - PASSOE inviato dalla mandataria/capofila, seguendo le prescrizioni delle FAQ pubblicate sul sito dell'ANAC n. 8 e n. 9.
- c) Rete di impresa dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o rete sprovvista di organo comune:
dovranno essere presentati:
- Istanza di partecipazione alla gara (MOD. 1) che dovrà essere resa in forma unitaria e sottoscritta da ogni impresa della rete che partecipa alla procedura e dall'organo comune;
 - Formulario DGUE (MOD. 2) che dovrà essere reso da ogni impresa della rete che partecipa alla procedura e dall'organo comune;
 - Dichiarazioni aggiuntive (MOD. 3) che dovranno essere rese da che dovranno essere rese da ogni impresa della rete che partecipa alla procedura e dall'organo comune;
 - Documenti specificati agli artt. 3.3.B (si veda il relativo articolo dovrà essere intestata a tutte le imprese della rete partecipanti alla procedura) e 3.3.C (il contributo dovuto all'A.N.A.C. verrà versato dall'organo comune o dall'impresa nominata come mandataria);
 - PASSOE inviato dalla mandataria/capofila, seguendo le prescrizioni delle FAQ pubblicate sul sito dell'ANAC n. 8 e n. 9.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice e nei limiti ivi indicati, è ammesso l'avvalimento per i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all'articolo 2 del presente Disciplinare.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento, **a pena di nullità**, dovrà riportare in modo esplicito ed esauriente i seguenti requisiti minimi:

- l'oggetto (con l'indicazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria in modo determinato e specifico);
- la durata;
- il prezzo (qualora a titolo oneroso);
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il seggio/commissione di gara comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al presente disciplinare, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Nel caso in cui il concorrente, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, intenda ricorrere all'avvalimento dovrà inserire nella BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", oltre naturalmente alla documentazione indicata nel presente Disciplinare nell'articolo 3, anche i seguenti documenti/ e/o le seguenti dichiarazioni:

- Formulario DGUE dell'impresa ausiliaria (MOD. 2);
- Dichiarazioni aggiuntive dell'impresa ausiliaria (MOD. 3);
- Dichiarazione dell'impresa ausiliaria (MOD. 4) con la quale quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la SA a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- PASSOE dell'ausiliaria;
- originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve indicare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione; in presenza dei predetti contenuti, in ragione della libertà delle forme contrattuali, per l'ammissione, è sufficiente che risulti la inequivocabile volontà delle parti di stipulare un contratto di avvalimento, purché sia evidente ed inequivocabile la prova dell'intervenuto accordo ai sensi dell'articolo 1321 del codice civile.

Anche nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, vige l'obbligo di presentazione del contratto di avvalimento.

La SA si riserva i controlli di cui all'art. 89, terzo comma del Codice.

9. CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In particolare in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) di cui all'art. 85 del d.lgs n. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la SA assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

9.1 IRREGOLARITA' ESSENZIALI NON SANABILI, che comportano sempre l'esclusione dalla gara:

- mancata separazione dell'offerta economica e di quella tecnica;

- offerte plurime, condizionate, alternative o espresse alla pari o in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancata allegazione della dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento (art. 89, comma 1, del Codice) per il concorrente che intenda ricorrere a tale istituto oppure mancata specificazione all'interno del contratto prodotto dei requisiti forniti o delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (art. 89, comma 1, del Codice);
- mancata stipula del contratto di avvalimento per il concorrente che intenda ricorrere a tale istituto;
- omesso pagamento del contributo dovuto all'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1 commi 65 e 67 della L. 266/2005 o pagamento effettuato ma di importo insufficiente;
- mancata costituzione della cauzione provvisoria e violazione dell'art. 93 del Codice;
- mancata indicazione dei costi di sicurezza aziendali ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;
- mancata indicazione dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

La SA, inoltre, esclude gli operatori economici in caso di:

- mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;
- mancato possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui all'art. 2) del presente Disciplinare;
- mancata sottoscrizione con firma digitale della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni integrative da parte del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- mancata sottoscrizione con firma digitale delle Offerte Tecnica ed Economica da parte del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati; salva l'ipotesi in cui le offerte siano riconducibili con certezza al concorrente;
- indicazione nell'Offerta Economica del prezzo o del ribasso con segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;
- offerte per le quali siano accertate la mancata formulazione in modo autonomo e risulti imputabile ad un unico centro decisionale;
- in caso di inutile decorso del termine per il soccorso istruttorio avviato dalla SA.

9.2 MANCANZE, INCOMPLETEZZE, IRREGOLARITA' ESSENZIALI degli elementi e del DGUE e delle dichiarazioni, SANABILI con applicazione del soccorso istruttorio

9.2.a) con riferimento ai requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice:

- omessa allegazione del documento di identità alle dichiarazioni;
- omesse dichiarazioni, da parte di uno o più dei soggetti obbligati a renderle.

9.2.b) con riferimento al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati:

- mancanza, incompletezze, irregolarità, importo insufficiente o omessa allegazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice (purché costituita alla data di presentazione dell'offerta e decorrente dalla data stessa);
- mancata allegazione del contratto di avvalimento, purché lo stesso sia stato sottoscritto alla data di presentazione dell'offerta con allegata dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, di veridicità della data di effettiva stipulazione del contratto;
- in caso di RTI/consorzi ordinari:
 - se già costituito, mancata allegazione dell'atto di mandato o dichiarazione sostitutiva;
 - se da costituirsi, mancata allegazione della dichiarazione di impegno alla costituzione (ved. modello 1 "Istanza di Partecipazione") salvo che tale impegno risulti unito all'offerta;
 - omissione dell'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario;

- omissione dell'indicazione delle quote di esecuzione delle categorie di appalto da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
- nel caso in cui i RTI/consorzi ordinari hanno presentato le dichiarazioni in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori/servizi da assumere o comunque siano difforni da quanto previsto dalla normativa vigente;
- in caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire il servizio direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorzio esecutore per il quale concorrono;
- garanzia provvisoria sprovvista dell'impegno, rilasciata dal fideiussore, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice, salvo i casi consentiti per legge;
- mancata allegazione della ricevuta di pagamento, comunque avvenuto, del contributo dovuto all'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della L. 266/2005 (o versamento effettuato seguendo le modalità diverse da quelle impartite dall'A.N.A.C.). In caso di mancata presentazione della ricevuta la SA accerta il pagamento anche mediante consultazione del sistema AVCpass; qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta;
- mancata allegazione del PASSOE; in caso di mancata presentazione della ricevuta la SA accerta il documento mediante consultazione del sistema AVCpass;
- mancata accettazione delle condizioni previste nella documentazione di gara o ogni altro documento **se espressamente previsto nella *lex specialis* di gara**;
- mancata dichiarazione di aver preso conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice Etico, del Piano della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità adottato dalla SA, pubblicati sul sito internet istituzionale (www.acquebresciane.it) e omesso impegno in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti atti.

10. APERTURA DELLA GARA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Gli Operatori Economici potranno assistere alla seduta pubblica di gara telematica accedendo al Portale nell'area dedicata (selezionare la procedura e cliccare su “Dettagli”/”Assisti alla seduta”) dopo aver effettuato l'accesso con le proprie credenziali.

La SA invierà un messaggio dal Portale di “Avvio seduta di gara” a tutti i partecipanti.

La seduta di gara può essere sospesa se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale. La SA avviserà gli operatori economici in tempo reale mediante messaggio inviato dal Portale.

In tutti i casi di sospensione di una seduta, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata dalla SA agli Operatori Economici tramite il Portale con almeno 1 (uno) giorno lavorativo di anticipo.

Nel giorno e nell'ora fissati dall'art. IV.2.7) del bando di gara per l'apertura della gara, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi dell'art. 3, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal disciplinare di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a verificare:

- a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice;
- b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma,

pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi rispettivamente dell'articolo 48, comma 7, del Codice;

- c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti, pena l'esclusione anche dell'operatore economico offerente, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice;
- d) a tutte le verifiche ed adempimenti previsti nel presente Disciplinare.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, normalmente anche se in via non esclusiva tramite l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 o tramite pec.

11. APERTURA DELL'OFFERTA TECNICA

Il Seggio di gara, nelle more dell'insediamento della Commissione Giudicatrice, contestualmente all'apertura delle buste Documentazione Amministrativa, procede all'apertura delle buste dell'Offerta Tecnica, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti.

12. ESAME DELL'OFFERTA TECNICA - ESCLUSIONI

La Commissione Giudicatrice, nominata successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, provvede ai seguenti adempimenti:

- a) in una o più **sedute riservate** procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste dell'**Offerta Tecnica**, alla valutazione degli elementi tecnici e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al precedente art. 6.1;
- b) può richiedere se compatibile con l'oggetto del presente appalto, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento, purché non ricadenti in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione;
- c) in ogni occasione di sospensione o conclusione parziale delle sedute riservate, il presidente della Commissione Giudicatrice provvede ad archiviare/conservare in luogo protetto i documenti dell'**Offerta Tecnica**, indicando le modalità a verbale.

La Commissione Giudicatrice, al termine dell'esame delle Offerte Tecniche, procede:

- a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta Tecnica;
- b) a formulare una graduatoria provvisoria delle sole Offerte Tecniche;
- c) **se vi è un solo offerente ammesso**, venendo meno l'oggetto del giudizio in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente, non è necessaria la nomina della Commissione Giudicatrice; il seggio di gara trasmetterà agli Uffici competenti della SA l'offerta tecnica per la valutazione di ammissibilità della stessa e la sua compatibilità con le condizioni e le prescrizioni del presente Disciplinare;
- d) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al precedente art. 9.

13. APERTURA DELL'OFFERTA ECONOMICA E GRADUATORIA PROVVISORIA

Gli Operatori Economici potranno assistere all'apertura dell'Offerta Economica accedendo al Portale nell'area dedicata (selezionare la procedura e cliccare su "Dettagli"/"Assisti alla seduta") dopo aver effettuato l'accesso con le proprie credenziali.

La SA invierà un messaggio di “Avviso seduta di gara” a tutti i partecipanti con almeno 1/2 (uno/due) giorno/i lavorativo/i di anticipo.

La Stazione Appaltante provvederà:

- a) alla pubblicazione dei punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice;
- b) all'apertura dell'Offerta Economica in sequenza provvedendo:
 - a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni digitali e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione in aderenza al precedente art. 9;
 - a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione in aderenza al precedente art. 9;
- c) ad inserire a sistema il ribasso offerto da ciascun concorrente e ad accertare la presenza dell'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri derivanti da interferenze lavorative (DUVRI);
- d) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al precedente art. 9;
- e) a pubblicare sul Portale l'offerta dei concorrenti; il sistema procede autonomamente al calcolo della formula dell'offerta economica di cui all'art. 6.2) del presente disciplinare;
- f) a pubblicare sul Portale la somma dei punteggi delle Offerte Tecniche con il punteggio dell'Offerta Economica;
- g) a pubblicare sul Portale la graduatoria provvisoria.

14. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE E PROCEDIMENTO DI VERIFICA

La verifica di congruità delle offerte è svolta dal RUP con il supporto della Commissione Giudicatrice nominata ai sensi del regolamento interno e dell'art. 77, c. 13 del Codice.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che, ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice, presentano sia i punti relativi al prezzo sia ai punti relativi agli altri elementi di valutazione entrambi pari o superiore ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti nel bando di gara (offerta tecnica 4/5 di 85 punti = 68 punti; offerta economica 4/5 di 15 punti = 12 punti).

Gli operatori economici forniscono, su richiesta della SA, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse sulla base di un giudizio tecnico di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Le spiegazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei singoli prezzi unitari e da eventuale proprio computo metrico dettagliato che dimostri eventuali economie nelle quantità, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del progetto;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati.

Le spiegazioni possono riferirsi, a titolo indicativo e non esaustivo:

- all'economia del processo di svolgimento del servizio;
- alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare il servizio;
- all'originalità del servizio proposto dall'offerente;
- l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente.

La SA richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, salvo diverso termine concordato tra la SA e l'operatore economico, la presentazione delle spiegazioni.

La SA esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X del Codice;
- non rispetta gli obblighi di cui all'art. 105 del Codice;
- sono incongrui gli oneri aziendali di sicurezza di cui all'art. 95, comma 10 del Codice, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali.

Non sono ammesse spiegazioni:

- in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- agli oneri di sicurezza derivanti da interferenze lavorative di cui al DUVRI;
- che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse al servizio, nonché dei relativi costi a carico dell'impresa (costi di sicurezza aziendali);
- che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
- che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta.

Le spiegazioni di cui ai punti precedenti devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l'Offerta Tecnica come presentata dall'offerente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta Offerta Tecnica.

La SA in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La SA qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine ragionevole stabilito dalla SA, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107 TFUE. La SA esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione Europea.

15. AGGIUDICAZIONE

Le verifiche dei requisiti generali e speciali, avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice dei Contratti, in capo all'Operatore Economico cui la SA ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la SA, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice dei Contratti, richiede all'Operatore Economico "1° classificato" di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice dei Contratti, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4 dello stesso art. 80) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà normalmente anche se non in via esclusiva mediante l'utilizzo del sistema AVCpass.

La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente della SA, secondo il proprio ordinamento interno. Il termine per l'approvazione è pari a 30 (trenta) giorni decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente.

Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente.

Decorsi i termini la proposta di aggiudicazione si intende approvata e la SA provvede all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta mentre l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di cui all'art. 32, comma 8 del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace solo dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento a:

- all'assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui agli articoli 6, 67, comma 1, e 84, comma 4, del D.lgs. n. 159 del 2011;
- alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, anche per quanto attiene agli eventuali subappaltatori;
- alla verifica dei costi della manodopera, nel rispetto di quanto previsto all'art. 97, c. 5, lett. d) del Codice;
- all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione, prevista da disposizioni normative.

Ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la SA può:

- procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

L'aggiudicazione è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'art. 76 del Codice.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla normativa vigente, la stipulazione del contratto avviene, nel rispetto dei termini di cui all'art. 32, comma 9 del Codice, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, salvo diverso termine previsto nel bando di gara o ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla SA, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

L'esecuzione d'urgenza è ammessa nei casi di cui all'art. 32, comma 8 del Codice. Nel caso in cui si sia dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine della SA.

16. ADEMPIMENTI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla SA con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione a:

- a) fornire tempestivamente alla SA la documentazione necessaria alla stipula del contratto;
- b) costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 103, comma 1, del Codice, in conformità all'art. 18) del Capitolato;
- c) stipulare apposita assicurazione di responsabilità civile (RCT/RCO) che tenga indenne la SA dai danni a terzi, con decorrenza dall'inizio del servizio e a copertura dell'intero periodo contrattuale (comprese eventuali proroghe), in conformità all'art. 18) del Capitolato;
- d) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., S.coop.p.a., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che

abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

- e) presentare le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate e non abbiano subito variazioni:
- dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - il documento di valutazione dei rischi (di seguito, il "DVR") di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1 *bis*, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- f) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni ed i documenti di cui alla lettera d) e e) che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e devono essere trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo;
- g) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli adempimenti di cui alle lettere d) e e) che precedono devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla SA, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla e), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla SA.

In tal caso la SA provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

17. ALTRE DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI

Tutte le dichiarazioni richieste:

- sono rilasciate e sottoscritte con firma digitale del rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico;
- ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
- devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati (ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie), ognuno per quanto di propria competenza.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili sul proprio profilo committente, e l'operatore economico le può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce le obbligazioni dichiarative dell'operatore economico.

17.2 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione:

Si rinvia all'art. 110 del Codice.

17.3 Accesso agli atti:

Si rinvia all'art. 53 del Codice.

17.4 Controversie:

Gli atti della procedura di affidamento sono impugnabili, ai sensi e per gli effetti degli artt. 119 e 120 del D.lgs. 104/2010 e s.m.i. così come recentemente modificato dal Codice dei Contratti, mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sez. di Brescia. Per gli oneri e le tempistiche di impugnazione, posti a pena di inammissibilità del ricorso, si rinvia integralmente a quanto previsto dal predetto art. 120 del D.lgs. 104/2010 e s.m.i.

Tutte le controversie derivanti invece dall'esecuzione del contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi degli artt. 205 e 206 del Codice dei Contratti, saranno deferite alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria di Brescia, con esclusione della giurisdizione arbitrale.

17.5 Riserva di aggiudicazione:

La SA si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

17.6 Trattamento dei dati personali:

I dati personali relativi al personale amministratori/soci/dipendenti/collaboratori dell'Appaltatore, eventualmente forniti per le finalità connesse all'espletamento dell'Appalto, verranno trattati in conformità con quanto stabilito dal Regolamento Europeo n. 2016/679 ("GDPR") e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento suddetto verrà svolto dalla SA secondo le modalità descritte nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR allegata al presente documento.

Acque Bresciane S.r.l.
Il Direttore Generale e
Responsabile del procedimento
(dott. Paolo Saurgnani)

